

Equitalia ha comunque proseguito nella propria attività di miglioramento delle attività di riscossione con l'obiettivo di ridurre al massimo eventuali fattori gravosi per i contribuenti. L'affinamento delle attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con Agenzia delle entrate, INPS e Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un ottimo risultato con riferimento alle somme recuperate dalle morosità rilevanti.

Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha consentito ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, migliorando la collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale le rateazioni concesse al 31 dicembre 2011 hanno raggiunto quota un milione e mezzo circa per un importo che supera i 18,8 miliardi di euro.

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti. Il prospetto è integrato con i dati semestrali 2010 e 2011 per illustrare la dinamica suindicata:

[Valori espressi in €/mln]

	2009	Gennaio - Giugno 2010	2010	Gennaio - Giugno 2011	2011	Variazione % 2011/2009	Variazione % 2011/2010	di cui Variazione % SEM 2011/ SEM 2010
Totale Incassi da ruolo	7.735	4.253	8.876	4.698	8.821	11,5%	(2,9%)	10,5%

Per il relativo dettaglio si rinvia alla sezione dedicata all'analisi dei dati della riscossione.

Premessa

Le informazioni esposte nella presente relazione sono elaborate coerentemente con il Bilancio composto dagli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Lo scenario di riferimento

Il D.L. 203/05, convertito con L. 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA - all'epoca Riscossione SpA - l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale - ad esclusione della Regione Sicilia - e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative fissando gli obiettivi primari dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato, congiuntamente al miglioramento dei servizi al contribuente.

A conclusione del primo triennio di attività del Gruppo Equitalia, nel corso del 2010 sono state delineate le linee guida per la costruzione del nuovo Piano triennale in coerenza con la missione istituzionale affidata al Gruppo Equitalia.

Le linee guida - che caratterizzeranno le attività del Gruppo per il triennio 2010/2012 - sono state definite ed evidenziate considerando l'evoluzione del contesto di riferimento interno ed esterno, le politiche di indirizzo e le rilevate prestazioni ed i risultati conseguiti negli ultimi tre anni.

Viene confermata la missione Istituzionale nei suoi storici paradigmi:

- incremento dell'efficacia e dei volumi della riscossione;
- ottimizzazione dei rapporti con i contribuenti;
- contenimento dei costi a carico della collettività.

Obiettivo di Equitalia è assicurare le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari, fornendo un contributo significativo alla realizzazione di una maggiore equità fiscale.

Il Segretario



Convenzione con l'Agenzia delle entrate

In tale contesto nel corso del 2010 è stata rinnovata la Convenzione stipulata tra Agenzia delle entrate ed Equitalia per il triennio 2010/2012. In linea con quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 203/05 e con le indicazioni programmatiche pluriennali contenute nell'Atto di indirizzo sono fissati gli obiettivi strategici quali:

- lo sfruttamento di sinergie operative per armonizzare le finalità delle attività di contrasto all'evasione e di riscossione, nel rispetto delle specifiche esigenze;
- l'incremento dei volumi di riscossione e il miglioramento del rapporto con i contribuenti, anche attraverso campagne informative congiunte rivolte all'opinione pubblica;
- l'adozione di soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di e-government e con le linee guida dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle Finanze.

Piano di riassetto societario

In tale contesto Equitalia SpA, a partire dalla fine del 2006 ed in attuazione del modello societario delineato nel Piano Industriale, ha perfezionato l'acquisizione delle ex aziende concessionarie operanti sul territorio nazionale, dando vita al Gruppo Equitalia.

Nel primo triennio di attività è stato avviato un processo di regionalizzazione delle Società del Gruppo, che ha portato alla riduzione da 37 a 16 il numero degli Agenti della riscossione.

Da ultimo il 17 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA ha approvato il Piano di riassetto societario e organizzativo del Gruppo, finalizzato a migliorare il governo delle criticità manifestatesi nel primo triennio di attività e assicurare uniformità nelle azioni gestionali sul territorio, proseguendo il processo di razionalizzazione e ottimizzazione intrapreso con la riforma del sistema della riscossione.

A garanzia delle esigenze di presidio e di razionale gestione delle risorse, il modello societario approvato nel Piano di riassetto ha previsto una suddivisione del territorio in tre macro aree geografiche rappresentate da:

- Nord per un bacino di utenza di 7 Regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto);
- Centro per un bacino di utenza di 6 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna);

- Sud per un bacino di utenza di 6 Regioni (Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

A tal fine il 15 dicembre 2010 sono state costituite tre nuove società - Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA - che hanno incorporato progressivamente, per area territoriale di competenza, le società e rami in esercizio, mantenendo il presidio territoriale su base provinciale e regionale attraverso la costituzione di corrispondenti strutture organizzative interne agli stessi Agenti.

Tali Società sono divenute operative dal primo luglio 2011 con l'acquisizione dei primi rami d'azienda e alla data del 31 dicembre 2011, a conclusione delle operazioni straordinarie di fusione previste, è stato ultimato il piano di riassetto societario secondo le previsioni.

Nel corso del 2011 pertanto si è realizzato il piano di riassetto societario ed organizzativo del Gruppo Equitalia approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA del 17 novembre 2010.

Nel seguito, per maggiore dettaglio, si riportano le operazioni societarie straordinarie effettuate nel corso del 2011 ai fini della realizzazione del piano di riassetto societario:

- In data 29 giugno 2011 Equitalia Polis ha ceduto il ramo di Bologna ad Equitalia Centro;
- In data 30 giugno 2011:
 - Equitalia Polis ha ceduto il ramo costituito dagli ambiti di Padova, Rovigo e Venezia ad Equitalia Nord;
 - Equitalia Nomos ha ceduto il ramo di Modena ad Equitalia Centro;
 - Equitalia Gerit ha ceduto il ramo costituito dagli ambiti di Livorno, Siena, Grosseto e L'Aquila ad Equitalia Centro.

Le Società Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud sono divenute società operative a far data dal primo luglio 2011 a seguito delle seguenti operazioni societarie:

- cessione del ramo d'azienda di Taranto da Equitalia Pragma ad Equitalia Sud in data 2 luglio 2011;
- fusione per incorporazione di Equitalia Esatri ed Equitalia Nomos in Equitalia Nord (data di efficacia primo luglio 2011);
- fusione per incorporazione di Equitalia Cerit ed Equitalia Umbria in Equitalia Centro (data di efficacia primo luglio 2011);
- fusione per incorporazione di Equitalia Polis ed Equitalia Gerit in Equitalia Sud (data di efficacia primo luglio 2011);

Il Segretario



- fusione per incorporazione di Equitalia Sestri ed Equitalia Friuli Venezia Giulia in Equitalia Nord (data di efficacia primo ottobre 2011);
- fusione per incorporazione di Equitalia Emilia Nord ed Equitalia Romagna in Equitalia Centro (data di efficacia primo ottobre 2011);
- fusione per incorporazione di Equitalia Etr in Equitalia Sud (data di efficacia primo ottobre 2011).

Nel mese di settembre 2011, riscontrata l'impossibilità di acquisto delle azioni residuali di Equitalia Basilicata in possesso di soci privati secondo le previsioni normative di cui all'art. 3, c. 8, del D.L. 203/05, è stato deliberato lo scioglimento ex art. 2484, c. 1, n. 6, C.C. della stessa società. In data 4 ottobre 2011, è stato nominato un liquidatore, nella persona dello stesso Presidente di Equitalia Basilicata, che ha determinato di procedere alla cessione del ramo composto dagli ambiti di Matera e Potenza ad Equitalia Sud avvenuta il 31 ottobre 2011.

Nel mese di novembre le azioni di Equitalia Basilicata in liquidazione sono state cedute ad Equitalia Sud.

Infine, con data efficacia 31 dicembre 2011 sono state realizzate le ultime operazioni societarie programmate:

- fusione di Equitalia Marche, Equitalia Pragma ed Equitalia Sardegna in Equitalia Centro;
- fusione di Equitalia Trentino Alto Adige in Equitalia Nord.

Con riferimento alle operazioni di fusione si precisa che la data di efficacia ai fini civilistici e fiscali è il primo gennaio 2011.

Miglioramento del rapporto con i cittadini e le imprese

In continuità con il percorso già avviato negli esercizi precedenti, l'obiettivo primario per l'esercizio 2011 è stato quello di riaffermare la centralità del rapporto con il contribuente e in particolare:

- migliorare metodi e meccanismi di vigilanza tali da intercettare in anticipo potenziali criticità;
- contattare i contribuenti, al verificarsi di qualsiasi criticità, per fornire assistenza e supporto dedicati, fino alla definizione della questione.

Nel corso dell'esercizio si è proseguito sul fronte della facilitazione del rapporto con i contribuenti attraverso iniziative quali:

- portale unico Internet per connettersi con Equitalia: da aprile 2011 i servizi web degli Agenti della riscossione sono accessibili direttamente dal portale unico di Gruppo a disposizione dei cittadini e facile da navigare;
- mappa interattiva degli sportelli: la nuova applicazione del sito "trova lo sportello più vicino" permette ai cittadini di trovare più rapidamente lo sportello più facile da raggiungere, con gli orari, i giorni di apertura, i contatti, la mappa e il percorso per arrivarci;
- estratto conto online: i contribuenti possono entrare negli archivi per conoscere on line i dettagli dei propri debiti, con tutte le informazioni sull'importo iniziale e su quello attuale;
- l'apertura pomeridiana degli sportelli con orario continuato che va incontro all'esigenza di diminuire i tempi di attesa e di offrire un servizio ancora più attento alle necessità di quei contribuenti che sono impegnati con il lavoro al mattino.

Evoluzione della normativa di settore

Per quanto attiene alla normativa di settore, si riepilogano nel seguito i principali provvedimenti di interesse emanati nel periodo di riferimento.

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Si tratta della legge di conversione del D.L. 225/10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (cd. *milleproroghe*), i cui contenuti sono stati oggetto di trattazione in sede di relazione al bilancio 2010 e non hanno subito variazioni nella parte di interesse.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011

- Proroga di termini relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il decreto presidenziale in commento ha prorogato al 31 dicembre 2011 alcuni termini, tra cui quelli relativi allo svolgimento delle attività di riscossione delle entrate degli enti locali. In sostanza, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'affidamento del servizio di riscossione da parte di tali enti potrà avvenire solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

- Proroga di termini relativa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il decreto ha prorogato, inoltre, al 31 dicembre 2011 il termine per consentire al Commissario

Il Segretario



straordinario ex lege - di cui all'art. 8-quinquies, comma 6, del D.L. 5/09 - di procedere, in materia di quote latte, agli adempimenti a suo carico per quanto concerne l'accettazione delle domande di rateizzazione e la revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge ai produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione, nonché per la gestione dei contenziosi amministrativi connessi ai provvedimenti adottati.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto sviluppo)

Il cd. "decreto sviluppo" (pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011) contiene diverse norme riguardanti la riscossione.

Nel dettaglio:

Art. 7, comma 2, lettera n) – Modifiche all'art. 29 del D.L. 78/10

La lettera in questione, al fine di semplificare la riscossione derivante dai nuovi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.L. 78/10, ha parzialmente novellato il contenuto di tale norma.

Anzitutto, nell'art. 29 sono state introdotte alcune disposizioni che incidono sul suo ambito di applicabilità, per cui tutte le attività di potenziamento della riscossione ivi previste si riferiscono agli atti "emessi" (e non più notificati) a partire dal 1° luglio 2011 e tra le tipologie di imposta oggetto del nuovo avviso di accertamento e degli atti ad esso connessi è inclusa anche l'IRAP.

È stata, inoltre, delimitata la categoria degli atti successivi all'avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione a pagare entro sessanta giorni dalla notifica.

Accanto a tali previsioni, sono state inserite altre disposizioni destinate a temperare gli effetti derivanti dal nuovo accertamento esecutivo.

In particolare, è stato stabilito espressamente che, nelle ipotesi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini previsti dalla lettera a) del c. 1 dell'art. 29 medesimo delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti ivi indicati, non trovi applicazione la sanzione amministrativa, prevista, dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97, per le ipotesi di ritardato od omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione.

Di particolare rilievo per l'attività istituzionale è anche la norma che ha introdotto la sospensione giudiziale (ex art. 47 del D. Lgs. 546/92) dell'esecuzione forzata dell'atto impugnato fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione proposta dal contribuente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa (cfr. lettera n), punto 3).

La ratio di tale sospensione, che peraltro trova una deroga in presenza di azioni cautelari e conservative nonché di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, è

costituita dall'esigenza di attenuazione del principio del *"solve et repete"*.

Si segnala, infine, che, nell'ottica di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi è stato disposto che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dei nuovi atti di accertamento (come trasmesso all'Agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di attuazione del predetto art. 29) tenga luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione degli atti stessi in tutti i casi in cui gli Agenti della riscossione ne attestino la provenienza. Trattasi, evidentemente, di previsione di particolare interesse e rilievo, avuto riguardo al profilo gestionali di sistema.

Art. 7, comma 2, lettera t) – Recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS

La disposizione in commento estende ai contributi e ai premi previdenziali e assistenziali - risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi - la notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, emesso dall'INPS ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/10, al fine di semplificare e uniformare la gestione operativa delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

A tal fine viene abrogato l'art. 32 bis del D.L. 185/08, introdotto in sede di conversione (L. 2/09), che prevedeva che l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi del D. Lgs. 462/97 dovesse essere effettuata dall'Agenzia delle entrate. Questa norma trovava applicazione, tra l'altro, per i contributi e i premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Ciò posto, si richiama, tuttavia, la disposizione transitoria che specifica che la competenza dell'Agenzia delle entrate permane relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, che risultano dovuti, rispettivamente, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del citato D. Lgs. 462/97 e, per gli anni d'imposta 2006 e successivi, in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

Interessi di mora

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2011/95314 del 22 giugno 2011, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73, è stata fissata, a far data dal 1° ottobre 2011, al 5,0243% in ragione annuale.

Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123

Il Segretario

Al fini del potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e della riforma d



controllo di regolarità amministrativa e contabile, in attuazione dell'art. 49 della L. 196/09, è stato emanato il D. Lgs. 123/11.

Con particolare riguardo alle attività tipiche delle Società del Gruppo, tale decreto prevede specificamente, all'art. 17, c. 3, che "l'Agente della riscossione deve allegare al conto giudiziale di fine anno un documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione".

I criteri quantitativi e qualitativi per l'individuazione delle posizioni da sottoporre a tale valutazione sono individuati annualmente con apposite direttive impartite d'intesa tra il Ragioniere Generale dello Stato e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate n. 2011/99696 del 30 giugno 2011

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2011/99696 del 30 giugno 2011, sono state stabilite le modalità di affidamento, agli Agenti della riscossione, per il tramite di Equitalia Servizi SpA, del recupero delle somme intimare con gli atti di cui alla lettera a) dell'art. 29, c. 1, del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10.

Al sensi del c. 1, lett. b) del citato art. 29, infatti, "la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato (...)".

Si precisa che le somme affidate in carico agli Agenti della riscossione con le modalità previste dal provvedimento in esame sono assimilate, ai fini contabili, alle somme iscritte a ruolo.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la L. 106/11, di conversione del D.L. 70/11 (*cd. decreto sviluppo*).

In tale sede, oltre all'introduzione di diverse norme riguardanti la riscossione, sono state apportate anche rilevanti modifiche in materia di contenzioso.

Ad ulteriore integrazione, è intervenuta, poi, anche la manovra economica, con il D.L. 98/11 (G.U. n. 155 stessa data), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/11, pubblicata nella G.U. n. 164 del 16.7.2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Ferme restando le disposizioni che non hanno subito modifiche in sede di conversione, si riportano quelle che, invece, sono state riformate o inserite ex novo ed afferiscono a fattispecie di interesse per il settore.

Disposizioni riformate:

Art. 7, comma 2, lettera n) – Modifica alla disciplina relativa agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 29 del D.L. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10 – Punto 3)

Rispetto al testo precedente nella conversione è stata espunta la previsione riguardante la sospensione giudiziale ex art. 47 del D. Lgs. 546/92 dell'esecuzione forzata dell'atto impugnato fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sulla istanza di sospensione proposta dal contribuente (e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa).

Attualmente, quindi, è prevista una sospensione generalizzata ed automatica dell'attività di esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni decorrenti dal momento in cui vi è l'affidamento agli Agenti della riscossione dell'avviso di accertamento e degli altri atti contemplati dall'art. 29, che, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2011, dovrà avvenire "decorso 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento".

È stata, comunque, mantenuta la previsione di deroghe alla sospensione rispettivamente in presenza di azioni cautelari e conservative nonché di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre, con l'aggiunta del punto 3 bis) alla lettera n) della disposizione in commento, sono state introdotte ulteriori ipotesi di deroga e cioè:

- fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
- elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, venuti a conoscenza dell'Agente della riscossione successivamente all'affidamento in carico degli atti in esame.

Disposizioni inserite ex novo:

Art. 7, comma 2, lettera u-bis) – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

L'art. 7, c. 2, lettera u bis) ha introdotto il c. 2 bis nell'art. 77 del D.P.R. 602/73, prevedendo che l'Agente della riscossione debba notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca.

La ratio della modifica normativa, come emerge dalla relazione tecnica, è quella di tutelare il debitore che sia "proprietario dell'immobile presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica."

Il Segretario



Art. 7, comma 2, lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies), gg-septies) - Riscossione crediti dei Comuni

Con le disposizioni contenute nelle lettere gg ter), gg quater), gg sexies), e gg septies) del c. 2 il legislatore ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un sostanziale mutamento dell'attuale assetto del sistema di riscossione delle entrate dei comuni intervenendo, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti che possono effettuare tale riscossione, sia relativamente alle modalità con le quali gli stessi possono procedere al recupero delle somme in argomento.

Nello specifico, alla lettera gg ter) si prevede che dal 1° gennaio 2012 le Società del Gruppo cessino di effettuare le attività di accertamento liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (al riguardo, si ricorda che, a seguito di alcune modifiche intervenute da ultimo con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio di riscossione da parte dei predetti enti potrà avvenire solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica).

Ciò posto, si rileva che il legislatore ha contestualmente provveduto a disciplinare, nella lettera gg-quater), le nuove modalità con le quali i comuni effettueranno, sempre a decorrere dallo stesso 1° gennaio 2012, la riscossione sia spontanea che coattiva delle loro entrate.

In particolare, si prevede che i comuni procedano alla riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali e, inoltre, alla riscossione coattiva che, nel caso in cui venga effettuata dagli stessi in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, c. 5, lett. b), numero 3), del D. Lgs. 446/97, avverrà sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, nonché secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 in quanto compatibili, con gli stessi limiti di importo e le stesse condizioni stabilite per gli Agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata. Viceversa, ove i comuni scelgano di utilizzare le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, c. 5, del D. Lgs. n. 446/97, la lettera gg quater), n. 2), stabilisce che la riscossione coattiva possa avvenire esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto n. 639/1910.

Per consentire, ricorrendone le condizioni, l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73, la lettera gg sexies) prevede che il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata nomini i funzionari responsabili della riscossione i quali esercitano le funzioni di ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del R.D. 639/1910. Tale norma riproduce, nel nuovo assetto che emerge dalle disposizioni in narrativa, il contenuto dell'art. 4, c. 2 septies, del D.L. 209/02 che il legislatore ha, coerentemente, provveduto ad abrogare con la successiva lettera gg-septies) nella quale sono, per l'appunto, previste le modifiche e le abrogazioni di norme preesistenti che si sono rese necessarie in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Precisamente, sono stati abrogati:

- I commi 2 *sexies* e 2 *octies* del predetto dell'art. 4, del D.L. 209/02 che prevedevano, rispettivamente, che i comuni e i cd. concessionari della fiscalità locale procedessero alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73 e che i predetti soggetti, ai soli fini della riscossione coattiva, si potessero avvalere delle facoltà previste dall'art. 18 del D. Lgs. 112/99;
- Il c. 2 dell'art. 36 del D.L. 248/07 che, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, prevedeva, accanto all'ingiunzione di pagamento, la procedura del ruolo nel caso in cui la riscossione coattiva fosse affidata agli Agenti della riscossione;
- Il c. 28 *sexies* dell'art. 83 del D.L. 112/08 che prevedeva, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 1, c. 225, della L. 244/07 (finanziaria 2008), che gli enti locali ed i soggetti previsti dall'art. 52, c. 5, lett. b), del D. Lgs. 446/97 accedessero a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (A.T.) sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 16 novembre 2000. In proposito, si segnala, inoltre, che, con la lettera *gg septies*, n. 3), il predetto art.1, c. 225, della L. 244/07 è stato modificato così che il decreto in esso previsto in materia di accesso a dati ed informazioni presenti in A.T. abbia riguardo alle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'art. 52, c. 5, lett. b), numero 3), del D. Lgs. 446/97.

Per l'aggiornamento di tale previsione normativa si confronti quanto previsto dal c. 13 *octies* del D.L. 201/11 commentato nel prosieguo del presente paragrafo.

Art. 7, comma 2, lettera *gg-quinquies*) – Solleciti di pagamento

Al fine di assicurare particolare tutela alla posizione del debitore, la norma in commento prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro ai sensi del D.P.R. 602/73, le azioni cautelari ed esecutive siano precedute dall'invio, per posta ordinaria, di due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. Tale disposizione trova applicazione per la riscossione coattiva intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma stessa.

Art. 7, comma 2, lettera *gg-octies*) – Spese di cancellazione del fermo

Nella stessa ottica, in sede emendativa è stata aggiunta una previsione in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Specificamente, in caso di cancellazione del fermo, il debitore non è più tenuto al pagamento delle relative spese, né all'Agente della riscossione, né all'ACI o agli altri gestori dei pubblici registri. Continuano ad essere dovute dal contribuente le spese di iscrizione.

Il Segretario



Art. 7, comma 2, lettera gg-novies) – Sospensione giudiziale dell'esecuzione forzata

Parallelamente alle modifiche riguardanti la sospensione dell'esecuzione forzata relativa all'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 29 del D.L. 78/10, sono state apportate anche variazioni alle disposizioni in materia di sospensione giudiziale, introducendo all'art. 47 del D. Lgs. 546/92, il c. 5 bis, il quale prevede che l'istanza di sospensione presentata dal contribuente innanzi al giudice debba essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 7, comma 2, lettera gg-decies) e gg-undicies) – Limiti per l'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione immobiliare

• *lettera gg-decies):*

stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (13 luglio 2011), l'Agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/73 se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro (a condizione che la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'art. 10, c. 3 bis del TUIR, di cui al D.P.R. 917/86 e successive modificazioni);

- conferma, per tutti gli altri casi, la soglia degli ottomila euro, limite che peraltro era già stato introdotto, in fase di conversione, dall'art. 3, c. 2 ter, del D.L. 40/10 (cd. decreto incentivi).

• *lettera gg-undicies):*

pone, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le medesime soglie di importo anche come limite per avviare l'espropriazione immobiliare, sostituendo il c. 1, l'art. 76 del citato D.P.R. 602/73. In sostanza, il legislatore, accanto al limite di importo di ottomila euro già sancito dal c. 1 dell'art. 76 - la cui misura, peraltro, non potrà essere più aggiornata con decreto ministeriale - ha affiancato l'ulteriore soglia del ventimila euro (alle condizioni prescritte dalla norma), lasciando inalterata la previsione del c. 2, relativa al rapporto tra il valore del bene da pignorare e l'importo del credito per cui si procede.

Art. 7, comma 2-quinquies - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Questa disposizione riforma c. 1 dell'art. 15 del D.P.R. 602/73 in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi.

Nel dettaglio, a seguito della modifica normativa, le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi, dopo la notifica dell'atto di accertamento sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un importo pari ad

un terzo del loro ammontare (precedentemente, l'importo iscritto a ruolo era pari alla metà).

Art. 7, commi 2-sexies e 2-septies - Disposizioni in materia di interessi di mora

Il c. 2 sexies modifica l'art. 30, c. 1, del D.P.R. 602/73, relativo all'applicazione degli interessi di mora dovuti dal debitore decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, escludendo espressamente che gli stessi possano essere calcolati anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi iscritti a ruolo.

Il c. 2 septies precisa che tale modifica si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111

Art. 23, commi da 24 a 27 - Modifiche in materia di indagini finanziarie

I commi in esame hanno inciso sulle norme riguardanti i poteri di indagine degli uffici finanziari e del Corpo della Guardia di Finanza contenuti negli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e negli articoli 51 e 52 del D.P.R. 633/72.

Le disposizioni sono di interesse - atteso il rinvio espresso e non alle medesime operato dall'art. 35, c. 25 bis, del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06 che riconosce agli Agenti della riscossione le stesse facoltà e poteri ivi previsti - in presenza di morosità rilevanti di importo complessivamente superiore a 25.000 euro, al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi.

- *Art. 23, comma 24* : reca una serie di modifiche al c. 1 (precisamente ai numeri 5 e 7) dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, e, per quanto riguarda l'ambito delle indagini relative alle attività finanziarie, da un lato amplia la platea dei soggetti destinatari delle richieste a società ed enti di assicurazione, dall'altro, consente agli uffici delle entrate e ai dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza di acquisire da tali società dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, "nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
- *Art. 23, comma 25* : ha modificato il secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. 633/72, con il quale sono individuati, invece, i poteri attribuiti agli uffici delle entrate (già uffici IVA).
- *Art. 24 comma 26* : interviene sull'art. 33, commi 2 e 6, del D.P.R. 600/73, con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici

Il Segretario



imposte, allineandone il contenuto al nuovo testo del sopra richiamato art. 32.

Coerentemente, in base alla modifica apportata dal c. 27 dell'articolo di interesse all'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 633/72 (con il quale è disciplinata l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici delle entrate, già uffici IVA), viene effettuato, per l'esecuzione di tali attività presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dell'art. 51 dello stesso decreto, l'espresso rinvio alle nuove previsioni recate del secondo e sesto comma del citato art. 33 del D.P.R. 600/73.

Art. 23, comma 30 - Modifica dell'art. 29, comma 1, del D.L. 70/11

Con il comma in oggetto, il legislatore è intervenuto ancora una volta sul c. 1, primo periodo, dell'art. 29 del D.L. 78/10, recentemente modificato dal D.L. 70/11 (vedi sopra) e ha, di fatto, differito dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione di tale disposizione.

Per effetto di questa ulteriore modifica, in definitiva, le misure di potenziamento dell'attività di riscossione previste per i nuovi "accertamenti esecutivi" saranno operative con riferimento a tutti gli atti indicati dallo stesso art. 29 (lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

La ratio del rinvio è stata quella di tener conto dei tempi di conversione del D.L. 70/11, che ha inciso sostanzialmente su alcuni aspetti della disciplina contenuta nell'art. 29, consentendo, in tal modo, al contribuente, di valutare le peculiarità dei nuovi avvisi di accertamento con un certo anticipo rispetto alla loro emissione e, all'Agenzia delle entrate, di adeguare le procedure informatiche, senza pregiudicare la propria attività amministrativa.

Art. 23, commi 32 e 33 - Razionalizzazione degli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive

Le disposizioni in narrativa hanno mutato gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive effettuate dagli Agenti della riscossione.

- *Art 23 comma 32 lettera a)*: ha, innanzitutto, modificato il c. 6 dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, sopprimendo l'obbligo, per l'Agente della riscossione, della preventiva trasmissione della comunicazione di inesigibilità per ottenere il rimborso.

Pertanto, ai sensi del c. 6, così come riformato, il ristoro delle spese, nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, sarà a carico:

- dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
- del debitore, negli altri casi.
- *Art 23 comma 32 lettera b)*: stabilisce, invece, le nuove modalità di rimborso da adottare a partire dall'anno in corso ed inserisce, all'art. 17 del D. Lgs. 112/99, il c. 6 bis, in virtù

del quale il rimborso delle spese di cui al sopra citato c. 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

In caso di mancata erogazione, l'Agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare; è, viceversa, obbligato a restituire all'Ente l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali, entro dieci giorni dalla richiesta, nell'ipotesi in cui vi sia stato il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota il cui recupero ha dato luogo alle procedure che generano il rimborso.

È, infine, stabilito che l'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, aumentato degli interessi legali, sia riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

- *Art. 23 comma 33:* è stata definita l'efficacia temporale delle norme introdotte dal comma precedente, come di seguito specificato:
 - le disposizioni di cui al c. 6 bis dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99, nel testo introdotto dal decreto legge relative alle nuove modalità di erogazione del rimborso sempre in base agli importi indicati nelle tabelle allegate al citato D.M. 21 novembre 2000, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011;
 - la disciplina dettata dal c. 6 dell'art. 17 nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge (6/7/2011) si applica ai rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010.

Art. 23, comma 34 – Misure in materia di inesigibilità

Trattasi di disposizioni in materia di inesigibilità su due diversi piani.

Anzitutto, allo scopo di razionalizzare i relativi termini, è stata disposta la proroga, al 30 settembre 2012, per la presentazione, da parte degli Agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati agli stessi Agenti fino al 30 settembre 2009. Di conseguenza, è stata anche rimodulata la data di decorrenza, a partire dal 1° ottobre 2012, del termine triennale riconosciuto all'ente creditore dall'art. 19, c. 3, del D. Lgs. 112/99, per il controllo di merito di tali comunicazioni (c. 34, lettera b).

Al riguardo, occorre, inoltre, tenere presente che, in virtù dell'intervento normativo operato sulla norma interpretativa di cui all'art. 36, c. 4 quinquies e 4 sexies, del D.L. 248/07 e sull'art. 3, c. 12, del D.L. 203/05 (come modificati dall'art. 1, c. 12 e 13, del D.L. 194/09):

- la proroga di 12 mesi investe anche il termine, riconosciuto alle società che hanno aderito alla sanatoria di cui alla L. 311/04, per integrare le comunicazioni di inesigibilità già presentate, alla data indicata dalla citata norma interpretativa, con riferimento ai ruoli consegnati al 30 settembre 2009;

Il Segretario

